

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI IN RELAZIONE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "A. DAL PRATO" IN GUIDIZZOLO (MN) – LOTTO 2° CUP G48E18000170001 CIG 819362593E

FAQ

QUESITO NUMERO 1

In merito a quanto indicato nel documento "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", Art.2 (Progettazione dei lavori), paragrafo 5, punto c, si chiede se i campionamenti (anche distruttivi e/o prove di carico) e le prove di laboratorio da eseguirsi sui materiali dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento sismico siano da considerarsi spese a carico del progettista.

RISPOSTA

In risposta al Vs. quesito, si conferma che le spese previste sia per i campionamenti che per le prove da eseguirsi sui materiali, così come previste nel Capitolato, sono a carico del progettista.

QUESITO NUMERO 2

Considerando che lo scrivente aveva provveduto a produrre la documentazione di gara prima della proroga, vi chiedo se ci sia necessità di eliminare l'offerta e riformularla oppure è possibile lasciare quanto già presentato.

RISPOSTA

In risposta al Vs. quesito, si evidenzia che l'offerta presentata prima della proroga, disposta a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, risulta ad ogni effetto valida; rimane comunque la facoltà del concorrente di ritirarla e sostituirla, comunque entro il nuovo termine di scadenza come prorogato, qualora ritenesse di modificarne il contenuto.

QUESITO NUMERO 3

Considerato che nel documento "Capitolato speciale descrittivo prestazionale", all'articolo 2 – PROGETTAZIONE DEI LAVORI, comma 5) si riporta: "L'attività di progettazione sarà espletata mediante le seguenti prestazioni: omissis.... e) predisposizione della pratica per l'ottenimento del Permesso di costruire, compresi i necessari pareri; ...h) progettazione impiantistica, definitiva, esecutiva, i) progettazione generale della sicurezza e prevenzione incendi...o) verifica della rispondenza del progetto alle norme relative al superamento delle barriere architettoniche e sulla disabilità in genere" e poi ancora al comma 12) "In linea indicativa si riportano i principali elaborati che il professionista dovrà fornire: omissis relazione architettonica....omissis, relazione impiantistica, Relazione energetica ex Legge 10/91 e s.m.i. ...omissis...c) rilievi planoaltimetrici e rilievo dei manufatti...omissis.. rilievo degli impianti elettrici, speciali, fognari e meccanici esistenti.... f) calcoli delle strutture e degli impianti Omissis..." e poi ancora al comma 15: "lettera l) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti"; Considerato che sulla base di quanto riportato nell'APPENDICE 1 – CALCOLO DEL CORRISPETTIVO le attività sopra elencate non sono presenti e quindi non concorrono alla determinazione degli importi di onorario, nonostante potrebbero trovare corrispondenza tra le voci contenute del Decreto D.M. 17-6-2016, si richiede gentilmente a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di chiarire se debbano considerarsi dette attività come oggetto di un refuso e quindi non comprese nell'oggetto dell'incarico o, in caso contrario, di specificare come sono state valutate a livello di onorario per rispettare il principio di congruità e remuneratività tra importi e obblighi a carico del concorrente.

RISPOSTA

In risposta al Vs. quesito, come chiaramente indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, si conferma che l'affidamento in oggetto comprende tutte le seguenti attività:

- in primis lo svolgimento di tutte le prestazioni rientranti nell'attività di progettazione descritte all'art. 2 c. 5 del Capitolato, a loro volta comprendenti la presentazione di tutti gli elaborati elencati, in via indicativa, secondo il possibile sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva partendo dal progetto di fattibilità tecnico-economica, all'art. 2 c. 12 del Capitolato, in relazione al progetto definitivo, nonché la presentazione di tutti gli elaborati elencati all'art. 2 c. 16 del Capitolato, in relazione al progetto esecutivo;
- le prestazioni relative al Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
- la Direzione Lavori;
- le prestazioni accessorie indicate all'art. 5 del Capitolato.

Anche nell'Appendice 1 del Capitolato è riportato che: "Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ..." laddove "per prestazioni professionali relative ai predetti servizi" sono da ritenersi comprese, e quindi calcolate nel corrispettivo, tutte le attività oggetto dell'affidamento come sopra elencate.

Ne consegue, pertanto, che tutte le prestazioni sopra elencate sono state considerate ai fini della determinazione del corrispettivo, con riferimento al progetto di fattibilità tecnico-economica, e lo stesso risulta congruo e sostenibile, con riferimento a tutte le attività oggetto dell'appalto, essendo stato calcolato in conformità ai parametri generali previsti dal D.M. 17/06/2016.

QUESITO NUMERO 4

Si chiede cortese conferma che, in caso di partecipazione alla presente procedura in raggruppamento temporaneo costituendo di tipo verticale misto (subraggruppamento orizzontale per la prestazione principale, mandanti per la prestazione secondaria), sia ammessa la partecipazione al subraggruppamento orizzontale di operatori economici non in possesso di requisiti in S.03 (per esempio impiantisti ed architetti, le cui competenze sono però richieste nel capitolato).

RISPOSTA

Con riferimento alla presente gara, in caso di partecipazione in RT di tipo misto è ammessa, per la prestazione principale, la partecipazione in subraggruppamento di tipo orizzontale a condizione, tuttavia, che il raggruppamento nel suo complesso possieda tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Disciplinare di gara, secondo le modalità da esso stabilite.

Pertanto, atteso che si intende partecipare in RT di tipo misto, con riferimento al requisito del servizio di punta relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione, detto requisito dovrà essere posseduto dalla mandante che, all'interno del raggruppamento, svolgerà tale servizio assumendo il ruolo di coordinatore della sicurezza; per quanto riguarda il requisito dell'altro servizio di punta relativo alla prestazione principale detto requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria. Parimenti dovrà essere rispettato quanto stabilito dal Disciplinare di gara con riferimento al requisito del fatturato richiesto.

QUESITO NUMERO 5

Tenuto conto che il progetto di fattibilità si articola in tre lotti (1A, 1B e 2) mentre l'incarico è riferito al solo lotto 2, quale lotto di completamento degli interventi di adeguamento, si chiede se è possibile mettere a disposizione degli offerenti i progetti riferiti ai primi due lotti. Si chiede, altresì, se i lavori di cui ai primi due lotti siano già stati eseguiti o se siano stati solo programmati dall'ente.

RISPOSTA

I progetti comprendenti gli interventi dei lotti 1A e 1B sono pubblicati nell'albo pretorio on-line della Provincia, quali allegati ai due Decreti presidenziali di approvazione (n. 2018/224 e 2018/225).

E' possibile accedervi dal seguente link:

<https://atti.provincia.mantova.it/jattipubblicazioni/>

selezionando dal primo menù a tendina "Decreto presidenziale" ed indicando nella seconda riga rispettivamente "2018 / 224" e "2018 / 225", quindi cliccando sul pulsante "ricerca" in fondo alla pagina.

I lavori sono stati appaltati ma non ancora consegnati, causa blocco attività per COVID19.

QUESITO NUMERO 6

Con la presente si chiede se sussistono delle limitazioni del formato del foglio per i 3 elaborati grafici da allegare a ciascuna delle schede descrittive per quanto riguarda il criterio A.1.

RISPOSTA

In risposta al Vs. quesito, posto che il Disciplinare di gara non precisa il formato degli elaborati grafici previsti a corredo di ciascuna scheda descrittiva, per tali elaborati non sono previste specifiche limitazioni; gli stessi potranno, quindi, essere presentati nel formato che i concorrenti riterranno più opportuno in relazione al contenuto dei medesimi.

QUESITO NUMERO 7

Si richiede cortese conferma che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo costituendo, la prestazione di direzione lavori possa essere svolta da un mandante.

RISPOSTA

In risposta al Vs. quesito, si riporta quanto indicato al paragrafo 8.4 del Disciplinare di gara: *"In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di rete e Geie l'operatore economico che assume il ruolo di MANDATARIA deve obbligatoriamente espletare all'interno del raggruppamento la prestazione principale consistente nella progettazione definitiva ed esecutiva e/o direzione lavori e contabilità. In caso di partecipazione in Raggruppamento orizzontale, le mandanti, con riferimento alla prestazione principale, potranno svolgere attività di co-progettazione o ruoli di Direttore operativo o comunque di supporto e collaborazione. In caso di partecipazione in Raggruppamento verticale le mandanti potranno assumere interamente le prestazioni secondarie consistenti nel servizio di coordinamento della sicurezza e nella redazione della relazione geologica".*

In base a quanto sopra è, quindi, evidente che, sia nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale che nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, dovendo la mandataria assumere la prestazione principale comprensiva di progettazione definitiva ed esecutiva e/o direzione lavori e contabilità, la direzione lavori non possa essere assunta in via esclusiva dalla mandante. Quest'ultima potrà svolgere o attività di co-progettazione o di Direttore operativo o comunque di supporto e collaborazione, in caso di RT di tipo orizzontale, oppure assumere le prestazioni secondarie corrispondenti a coordinamento della sicurezza e redazione della relazione geologica in caso di RT di tipo verticale.

QUESITO NUMERO 8

In merito a quanto richiesto nel Disciplinare di gara al p.to 4 di pag. 9 "Il Gruppo di Lavoro dovrà essere sempre costituito da minimo 4 (quattro) professionisti anche nel caso in cui il professionista (Architetto o Ingegnere) incaricato della progettazione e direzione lavori sia in possesso anche dei requisiti richiesti per lo svolgimento dei compiti di CSP e CSE...", si chiede:

Se si partecipa come RTP non ancora costituito con le seguenti figure:

1 ingegnere
1 architetto
1 geologo
1 ingegnere giovane professionista
Il requisito di 4 professionisti è considerato soddisfatto?

RISPOSTA

In risposta al Vs. quesito, si evidenzia che il "gruppo di lavoro", così come ipotizzato, soddisfa quanto richiesto dal Disciplinare di gara sempre che uno dei 4 professionisti venga incaricato per lo svolgimento dei compiti di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e/o in fase di esecuzione (CSE) in ragione del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Solo in tale eventualità il gruppo di lavoro con i professionisti indicati corrisponde alle professionalità richieste dal Disciplinare di gara.

QUESITO NUMERO 9

Con riferimento al requisito di cui al punto 8.1.2 del disciplinare "Requisiti del Gruppo di lavoro", in caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi, si chiede se la figura dell'architetto possa essere ricoperta da:

1. Un MANDANTE, e in questo caso contribuendo con la propria quota di partecipazione relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria (punto 8.2 del Disciplinare relativo al Fatturato) e contribuendo con quota zero relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale (punto 8.3 del disciplinare relativo ai due servizi di punta nella categoria S.03 che sono coperti interamente dall'ingegnere strutturista);
2. Oppure può essere un professionista indicato quale COLLABORATORE su base annua continuativa, iscritto al relativo albo professionale e munito di partita IVA che abbia fatturato al professionista una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo.

RISPOSTA

In risposta al Vs. quesito, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, si osserva quanto segue:

- la figura dell'architetto potrà essere assunta anche da una mandante qualora, ad esempio, in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, venga individuato come progettista il professionista avente il titolo di Ingegnere e l'Architetto assuma il ruolo di co-progettista, sottoscrivendo sia il progetto definitivo che il progetto esecutivo; in tale ipotesi l'Architetto, nel ruolo di mandante, potrà pertanto concorrere al raggiungimento del fatturato richiesto, fermo restando che la mandataria dovrà possedere, comunque, una percentuale del requisito almeno pari al 60%; per quanto riguarda, invece, il requisito di capacità tecnica e professionale, rappresentato dai due servizi di punta, lo stesso potrà essere posseduto interamente dall'Ingegnere;

in alternativa,

- la figura dell'architetto potrà essere assunta anche da un collaboratore dell'Ingegnere purché si tratti di collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti dell'ingegnere una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263. In quest'ultimo caso è evidente che, in quanto collaboratore, lo stesso non potrà concorrere al raggiungimento dei requisiti di partecipazione richiesti dal Disciplinare di gara.